



TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –

letti gli atti del procedimento iscritto al n. 4204/2021 r.g.;

sciogliendo la riserva assunta in data odierna all'esito dello scambio di note scritte;

rilevato che, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 28766/2018) – ritenuto applicabile anche alla mobilità scolastica (v. Cass. n. 36356/2021) –, ove si contesti la legittimità del procedimento concorsuale, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti se il soggetto pretermesso chiede la riformulazione della graduatoria onde conseguire una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.), così rendendo necessari i raffronti con i partecipanti al concorso che ne siano coinvolti, dovendosi escludere il litisconsorzio necessario solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione;

visto l'art. 102 c.p.c.;

tenuto conto della difficoltà di provvedere alla notifica con i mezzi ordinari, considerato l'elevato numero di destinatari;

p.q.m.

ordina a cura della ricorrente entro 30 gg. l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i docenti iscritti in I fascia delle GPS e in II fascia delle GI della provincia di Messina, classe B016, autorizzando la notifica mediante pubblicazione sul sito web delle Amministrazioni convenute; fissa per la discussione l'udienza del 10.5.2022.

Messina, lì 22/02/2022

Il Giudice
Valeria Totaro



